

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/71 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 agosto 1971**  
**che proroga l'applicabilità di alcune misure transitorie nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 37,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando che sulla base dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 816/70 sono state adottate diverse misure transitorie la cui applicabilità è limitata al 31 agosto 1971 ; che tale data è stata sostituita, con il regolamento (CEE) n. 1627/71, da quella del 31 ottobre 1971 ;

considerando che gli stessi motivi che hanno determinato l'adozione di alcune fra tali misure inducono a prorogare queste ultime fino al 31 ottobre 1971 ;

considerando che in quest'occasione appare opportuno adeguare alcune disposizioni al nuovo periodo di applicabilità ;

considerando che occorre altresì prevedere per i certificati di accompagnamento un periodo di validità limitato, onde facilitare i controlli degli scambi in causa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1022/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che stabilisce per un periodo transitorio certificati di accompagnamento per taluni

vini <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1395/71 <sup>(5)</sup>, è modificato come segue :

1. L'articolo 3 è completato dal paragrafo seguente :  
 « 4. Il certificato di accompagnamento è valido soltanto per un periodo di due mesi a decorrere dalla data del rilascio ».
2. All'articolo 12, paragrafo 2, la data del 31 agosto 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

*Articolo 2*

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, relativo ai vini importati in provenienza dall'Algeria <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1114/71 <sup>(7)</sup>, la data del 31 agosto 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

*Articolo 3*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/70 della Commissione, dell'11 agosto 1970, relativo ai vini importati in provenienza dalla Turchia <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1114/71, la data del 31 agosto 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

*Articolo 4*

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1679/70 della Commissione, del 18 agosto 1970, relativo ai vini importati in Francia in provenienza dal Marocco o dalla Tunisia <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1114/71, la data del 31 agosto 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

*Articolo 5*

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1696/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo a misure transitorie per la designazione e la presentazione dei vini <sup>(10)</sup>, la data del 31 agosto 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 29. 7. 1971, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 1° 6. 1970, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 145 del 1° 7. 1971, pag. 52.

<sup>(6)</sup> GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 18.

<sup>(7)</sup> GU n. L 117 del 29. 5. 1971, pag. 31.

<sup>(8)</sup> GU n. L 178 del 12. 8. 1970, pag. 10.

<sup>(9)</sup> GU n. L 185 del 19. 8. 1970, pag. 7.

<sup>(10)</sup> GU n. L 190 del 26. 8. 1970, pag. 1.

*Articolo 6*

Il regolamento (CEE) n. 2685/70 della Commissione, del 29 dicembre 1970 <sup>(1)</sup>, relativo a taluni mosti di uve fresche mutizzati con alcole della sottovoce ex 22.05 B della tariffa doganale comune e all'abrogazione del regolamento (CEE) n. 2319/70, è modificato come segue :

1. All'articolo 4, paragrafo 2, la cifra di 36.000 hl è sostituita da quella di 49.500 hl.

2. All'articolo 8, paragrafo 2, la data del 31 luglio 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 39.